


ALLEGATO A



***REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CRITERI E MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE', PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI***

(art.12 Legge 7 agosto 1990 n.241 e art. 19 Legge 19 Marzo 1993 n. 68)

Approvato con deliberazioni C.C. n. 64 e n. 97 del 1999 (Co.Re.Co. atti n.128 del 12/7/1999 annulla parzialmente limitatamente alle parti specificate nell'ordinanza allegata di seguito al Regolamento)

Cap. 1 - MATERIA DI DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1.1. Materia di disciplina del Regolamento pag. 2
- 1.2. Oggetto della concessione pag. 2

Cap. 2 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE LOCALE.

- 2.1. Destinatari dell'intervento pag. 2
- 2.2. Tipologia e modalità dell'intervento pag. 3
- 2.3. Interventi ordinari pag. 3
- 2.4. Interventi straordinari pag. 4
- 2.5. Utilizzo di immobili, strutture o beni pag. 5

Cap. 3 - BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE

- 3.1. Benefici economici a favore di persone fisiche pag. 6

Cap. 4 - BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE

- 4.1. Benefici economici previsti da disposizioni di leggi pag. 8

Cap. 5 - PRIORITA' DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

- 5.1. Priorità di destinazione delle risorse finanziarie pag. 8

Cap. 6 - NORME DI RINVIO, DI PRIMA APPLICAZIONE E FINALI

- 6.1. Norme di rinvio pag. 8
- 6.2. Norme di prima applicazione pag. 8
- 6.3. Norme finali pag. 8

CAPITOLO 1

MATERIA DI DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1 Materia di disciplina del Regolamento:

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della Legge n. 241/1990, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai soggetti indicati nella norma surrichiamata, nonché alle Associazioni e Società presenti sul territorio comunale. Prevede inoltre i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alla cooperazione ai sensi dell' art. 19 della Legge n. 68/1993.

1.2 Oggetto della concessione:

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, ecologiche e di promozione della occupazione locale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno.

CAPITOLO 2

SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE, TURISTICHE, ECOLOGICHE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE.

2.1 Destinatari dell'intervento:

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni e i Comitati, le Onlus, le Società non aventi scopo di lucro e aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo (sociale, culturale, ricreativo, artistico, sportivo) della comunità locale, gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali e di tutela dell'ambiente, nonché gli organismi istituzionali legittimati "ope legis". – Le Associazioni e i Comitati devono essere legalmente costituite.

Possono ricevere contributi straordinari anche eventuali gruppi informali e/o spontanei secondo le modalità di cui al successivo punto 2.4.

In deroga al principio della territorialità, la partecipazione ai benefici economici a favore di soggetti di cui al 1° comma sarà presa in esame in presenza di iniziative promosse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, ovvero per attività di rilevante interesse pubblico svolte da soggetti legalmente riconosciuti.

2.2 Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune, costituenti nella concessione di contributi in denaro, possono essere ordinari e straordinari.

2.3 Interventi ordinari:

Gli interventi ordinari consistono nella concessione di contributi in denaro con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o associazione o comitato o società o organizzazione richiedente nonché nella concessione di altri vantaggi economici di diversa natura, quale assegnazione in uso di locali, strutture e/o attrezzature di proprietà comunale, a tempo determinato o indeterminato e sino a revoca.

Per l'assegnazione in uso di immobili per fini sociali si applicano le disposizioni di cui al Regolamento comunale per la gestione e la vendita di beni immobili patrimoniali.

La richiesta di contributi in denaro dovrà essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno per l'assegnazione nell'esercizio successivo, dovrà essere indirizzata al Sindaco e precisare il settore di riferimento tra i quattro sottoelencati:

- A) AFFARI SOCIALI;**
- B) CULTURA – SPORT – TURISMO;**
- C) ECOLOGIA;**
- D) ATTIVITA' PRODUTTIVE.**

La richiesta può essere presentata per un solo settore: la violazione di questa norma comporterà la mancata concessione del contributo.

La richiesta dovrà essere corredata da:

- 1) copia in carta semplice dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Ente, associazione o società richiedente qualora non risulti già acquisito agli atti del Comune;
- 2) rendiconto dettagliato delle iniziative attuate nel corso dell'anno;
- 3) programma dettagliato delle iniziative previste per l'anno successivo con l'indicazione dei relativi costi presunti.

La Giunta Comunale, su proposta dei quattro Settori di riferimento, delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro il 30 aprile, la concessione delle somme stanziare quali contributi ordinari, tenendo conto:

- a) dell'eventuale avvenuta concessione di altri vantaggi economici di diversa natura;
- b) delle caratteristiche e della frequenza delle iniziative programmate e della loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- c) del rendiconto delle attività dell'anno precedente in relazione alla qualità delle iniziative realizzate ed alla partecipazione ottenuta.

Non danno titolo alla concessione del contributo ordinario in denaro le iniziative di solo interesse commemorativo/celebrativo.

I contributi potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

La deliberazione di concessione dei contributi e dell'eventuale assegnazione di altri vantaggi economici di natura diversa, contiene l'individuazione degli assegnatari e dell'entità del contributo o del tipo di vantaggio economico a ciascuno assegnato.

Il Settore competente comunica a ciascun richiedente, per la parte che lo riguarda, la decisione della Giunta Comunale.

I contributi ordinari concessi saranno erogati, tramite Tesoreria comunale, a mezzo mandato da emettersi indicativamente entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

La richiesta di concessione del contributo ordinario in denaro dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto e per l'atto costitutivo già presentati, se rimasti invariati.

L'Amministrazione comunale nei provvedimenti degli anni successivi ha facoltà di concedere importi in misura diversa o attribuire vantaggi economici diversi da quelli precedentemente concessi e/o attribuiti ovvero di non confermarli in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed al contenuto dei programmi presentati.

E' comunque in facoltà del Comune prendere visione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dei soggetti beneficiari di contributi comunali o di altre forme di sovvenzione.

2.4 Interventi straordinari:

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro "**una – tantum**" a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente, Associazione, Comitato, Società, Organizzazione o eventuale gruppo informale e/o spontaneo richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno due mesi prima dello svolgimento dell'iniziativa e sarà corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente, Associazione, Comitato, Società, o eventuale gruppo informale intende perseguire e la sua capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa, ecologica o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte;
- c) dalla precisazione del settore di riferimento tra i quattro sottoelencati:

- A) AFFARI SOCIALI;**
- B) CULTURA – SPORT – TURISMO;**
- C) ECOLOGIA;**
- D) ATTIVITA' PRODUTTIVE.**

La richiesta e la documentazione di cui ai punti a) e b), nei casi di gruppi informali e/o spontanei dovranno essere sottoscritte dagli aderenti del gruppo, con la specificazione degli scopi del gruppo stesso.

Il termine di cui sopra potrà essere superato in caso di eventi eccezionali e/o imprevedibili.

Il Settore competente valuta le condizioni di ammissibilità delle richieste, anche tenendo conto delle caratteristiche dell'iniziativa e della capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale, su conforme parere dell'Assessore competente.

- 1) In caso di rigetto cura le comunicazioni da farsi ai rispettivi richiedenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

- 2) In caso di domande ritenute meritevoli di accoglimento, entro il termine sopra indicato, presenta proposta alla Giunta Comunale che deciderà sulla base di detta proposta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziato nel bilancio comunale, determinando l'entità del contributo.

Le decisioni della Giunta Comunale saranno comunicate, da parte del Settore competente, entro 15 giorni dalla esecutività della relativa deliberazione, ai rispettivi richiedenti.

Contro le determinazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, è ammessa motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi al Sindaco, il quale deciderà nei successivi 30 giorni.

La concessione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

Gli assegnatari di contributo straordinario potranno tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto, ecc) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta al Settore comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

I soggetti beneficiari degli interventi straordinari sono obbligati a trasmettere al Comune adeguata documentazione e rendicontazione circa l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa. L'effettiva erogazione del contributo è subordinata alla produzione di tale documentazione e rendicontazione.

E' comunque in facoltà del Comune prendere visione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dei soggetti beneficiari di contributi comunali o di altre forme di sovvenzione.

Annualmente, a titolo informativo, verrà offerta ai capigruppo una relazione di sintesi circa gli interventi di cui ai punti 2.3. e 2.4.

2.5 Utilizzo di Immobili, Strutture o Beni:

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti, Associazioni, Comitati, Società o gruppi informali senza scopo di lucro aventi fini di promozione della attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva e di tutela dell'ambiente costituisce vantaggio economico a favore di soggetti utilizzatori.

CAPITOLO 3

BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE

3.1 Benefici economici a favore di persone fisiche.

I benefici a favore di persone fisiche sono subordinati all'accertamento, da parte del competente servizio comunale, dello stato di bisogno socio – assistenziale, ai sensi della L.R. n.1/1986, determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti di autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio – assistenziali.

Qualora lo stato di necessità o di indigenza venga accertato, in funzione delle ordinarie fonti di reddito, nei confronti di soggetti titolari di beni di qualsiasi natura, che non siano strumentali o necessari alla propria esistenza, e che per essi non sia possibile configurare un diverso rapporto giuridico rispetto a quello in essere, l'intervento comunale resta subordinato alla cessione gratuita al Comune di detti beni a fronte del sostentamento da parte dell'Ente per tutta la vita del soggetto beneficiario.

In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, gli interessati dovranno produrre, qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione, perseguibile a termini di legge in caso di falsità, attraverso la quale dovrà attestarsi la insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelli dichiarati.

In presenza delle condizioni stabilite ai commi precedenti, il Comune procederà, con *deliberazione di Consiglio Comunale, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e tenuto conto delle necessità da soddisfare, ad adeguare periodicamente i valori reddituali di coloro che beneficeranno dell'intervento, l'entità dell'intervento stesso, a definire le modalità e le finalità dell'erogazione, nonché tutti i parametri da considerare per la concessione di contributi straordinari e continuativi.

(vedi ordinanza di parziale annullamento n. 128 del 12/7/1999).

L'erogazione dei contributi straordinari e continuativi può essere effettuata direttamente al richiedente oppure, in nome e per conto dello stesso, direttamente agli Enti erogatori di determinati servizi e prestazioni, quali A.S.Te.M., A.S.L., Farmacie, ecc.

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte, nei termini di cui al comma precedente, in rapporto alla entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità assistenziali, sarà predisposta, a cura del competente servizio comunale, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti. I benefici economici comunali saranno assegnati, in proporzione, sulla base della graduatoria predisposta con le modalità stabilite nei relativi atti deliberativi di Giunta Comunale.

CAPITOLO 4

BENEFICI ECONOMICI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

4.1 Benefici economici previsti da disposizioni di legge.

* Alla concessione di benefici economici, di qualsiasi natura, previsti da disposizioni di leggi in vigore, si provvederà secondo i criteri e le modalità stabilite nelle disposizioni medesime e dalle relative deliberazioni di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale di attuazione e, in mancanza, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.

(vedi ordinanze di proroga rinnovo n. 128 del 12/7/1999),

CAPITOLO 5

PRIORITA' DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

5.1 Priorità di destinazione delle risorse finanziarie.

L'intervento comunale nella direzione degli obiettivi disciplinati dal presente Regolamento resta subordinato al soddisfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, 5° e 7° comma, della Legge n.142/1990.

CAPITOLO 6

NORME DI RINVIO, DI PRIMA APPLICAZIONE E FINALI

6.1 Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

6.2 Norme di prima applicazione.

In sede di prima applicazione si prescinde dai termini stabiliti dal presente Regolamento.

6.3 Norme finali.

Si precisa che le concessioni in uso o similari in atto rimangono confermate nello stato attuale.